

**Legge federale
sulla protezione dell'ambiente
(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)**

Avamprogetto

Modifica del 23 febbraio 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 23 febbraio 2015¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 31b cpv. 4

⁴ Egli non deve gettare o abbandonare piccole quantità di rifiuti come imballaggi – incluse bottiglie, lattine e sacchetti di plastica – oppure resti alimentari, gomme da masticare o mozziconi di sigarette. I Cantoni possono prevedere deroghe a questo obbligo per le manifestazioni soggette all'obbligo di autorizzazione.

Art. 61 cpv. 1 lett. i

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- i viola le prescrizioni sui rifiuti (art 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 31b cpv. 3, 32a^{bis}, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1-4);

Art. 61 cpv. 4

⁴ È punito con la multa sino a 300 franchi chiunque in violazione della legge intenzionalmente o per negligenza getta o abbandona piccole quantità di rifiuti (art. 31b cpv. 4).

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 20.. ...

² FF 20.. ...

³ RS 814.01